



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 156 del 12/10/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2144

Comune di Lecce - Attuazione del 9° programma stralcio di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico - Progetto definitivo denominato "Interventi di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico del Comune di Lecce" Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P Soggetto proponente: Comune di Lecce.

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE Iter procedurale Dal Comune di LECCE è pervenuta la sotto indicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);

- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Lecce ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 relativamente al progetto di opere di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico con particolare riferimento al tratto di costa prospiciente la marina di Casalabate.

Con nota comunale n. 0101096 del 04.08.2010 acquisita al prot. regionale n. 3979 del 04.08.2010 della P.O. di Lecce, il Comune di LECCE ha trasmesso la documentazione scritto-grafica (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- D.C.C. n. 65 del 19.07.2010
- A1 Relazione generale
- A2 Relazione sugli aspetti morfologici del sistema dunale
- A3 Relazione descrittiva sugli aspetti botanici e faunistici del sistema dunale
- A4 Relazione geologica

- A5 Studio del sistema costiero (LIC)
- B1 Corografia area di intervento
- B2/01 Rilievo piano altimetrico con documentazione fotografica del sistema dunale - stato di fatto
- B2/02 Rilievo piano altimetrico con documentazione fotografica del sistema dunale - stato di fatto
- B2/03 Rilievo piano altimetrico con documentazione fotografica del sistema dunale - stato di fatto
- B2/04 Rilievo piano altimetrico con documentazione fotografica del sistema dunale - stato di fatto
- B3 Planimetria camminamenti e canale di deflusso delle acque
- B4 Planimetria interventi di dismissione del pozzo disperdente
- B5 Planimetria interventi di protezione e sistemazione delle dune
- B6 Sezione trasversale tipo duna di progetto
- B7.1 Planimetria interventi di dismissione del pozzo disperdente
- B7.2 Vasca di trattamento acque di pioggia
- B7.3 Particolari costruttivi cunicolo di fogna bianca
- B8 Particolari interventi per realizzazione camminamenti e canale deflusso acque
- B9 Particolari interventi protezione dune
- B9.1 Particolari interventi protezione dune
- B9.2 Particolari della sistemazione delle dune
- B10 Profilo longitudinale camminamenti
- B11 Profilo longitudinale canale drenante
- C1 Elenco prezzi
- C2 Computo metrico
- C3 Quadro tecnico economico
- C4 Disciplinare descrittivo e prestazionale
- G1 Ubicazione dei punti delle indagini geognostiche e idrogeologiche
- G2 Carta geolitologica di dettaglio
- G3 Carta delle isofreatiche della falda superficiale
- G4 Sezioni idrogeologiche
- G5 Carta degli elementi di rischio
- P.U.T.T./P.: Ambiti Territoriali Estesi

Descrizione dell'intervento proposto

INTERVENTO: Attuazione del 9° programma stralcio di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico - Progetto definitivo denominato "Interventi di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico del Comune di Lecce." D.C.C. n. 65 del 19.07.2010

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di LECCE

Il progetto proposto è finalizzato al consolidamento delle aree a rischio idrogeologico del Comune di Lecce, con riguardo al ripristino e alla salvaguardia delle dune, le cui criticità sono principalmente connesse alla fruizione veicolare e pedonale per l'accesso alla balneazione. Gli interventi, quindi, mirano essenzialmente a ridurre l'impatto attuale e potenziale dovuto alla fruizione balneare e, contestualmente, ad elevare la qualità dei luoghi pubblici di accesso alle spiagge. In particolare, le azioni previste riguardano un tratto di litorale della marina di Casalabate dove il fenomeno erosivo ha innescato un processo di degrado del sistema dunale causato dal continuo attraversamento dell'habitat.

Il progetto prevede, in generale, due tipologie di interventi:

- interventi di riqualificazione delle aree a ridosso dell'abitato con sbarramento della viabilità urbana e degli accessi incontrollati sul cordone retro-dunale con realizzazione di un canale a cielo aperto di convogliamento e sbarramento delle acque meteoriche, creazione di accessi pedonali al mare mediante strutture in legno movibili per il raggiungimento della spiaggia;
- interventi di riqualificazione ambientale dei sistemi dunali che riguardano ambiti interessati da

complessi e diffusi problemi di degrado e di erosione che manifestano prioritarie esigenze di recupero, di rinaturalizzazione e rimozione delle cause di criticità. Sono quindi previsti interventi di ingegneria naturalistica unitamente alla rinaturalizzazione con specie autoctone.

Nello specifico, si prevede di realizzare:

- una staccionata in legno (altezza pari a 90 cm), da porre in alcuni tratti del perimetro delle dune, al fine di delimitare fisicamente il territorio che si intende proteggere, fungendo da dissuasore;
- passerelle in legno, collocate sia parallelamente alla linea di costa, a ridosso dell'abitato, sia in attraversamento del cordone dunale, laddove possibile, al fine di garantire comunque la fruibilità della spiaggia, facendo fronte alla problematica del calpestio. Le passerelle sono collocate ad un'altezza pari a 90 cm dal suolo per consentire i movimenti di particelle sabbiose ed eventuale transito della fauna locale;
- canale drenante, localizzato lungo le passerelle prospicienti le edificazioni esistenti parallelamente alla linea di costa, finalizzato alla raccolta delle portate d'acqua meteorica provenienti dalle strade vicine. Nello specifico, tale canale ha lo scopo di captare le acque provenienti dal cordone dunale e dai vari passaggi di accesso alla spiaggia e allontanarle verso il canale di scarico a mare delle acque meteoriche, nonché drenare le acque di falda più superficiali;
- canale di scarico delle acque meteoriche, da realizzare all'interno dell'abitato, sulla via della Conchiglia con sfocio a mare;
- collettore di fognatura pluviale (con trattamento di grigliatura e dissabbiatura), all'interno dell'abitato, che partendo dall'incrocio tra via Trepuzzi e via della Conchiglia, raccolga le acque piovane per poi convogliarle verso il canale drenante;
- salvaguardia e tutela del cordone dunale tramite stabilizzazione al piede della duna, sia sul lato mare che sul lato monte al fine di contrastare e bloccare lo scivolamento verso mare delle sabbie.

Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in parte in un Ambito Territoriale Esteso classificato "B - valore rilevante" e in parte in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C - valore distinguibile".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore rilevante "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "B" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Per il sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli ambiti distinti di cui all'art. 3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale;

- Per il sistema “copertura botanico-vegetazionale e colturale”, va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto che per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell’art. 3.03, va evitato: l’apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell’assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione;

- Per il sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”, va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto;

La classificazione “C” individua secondo il P.U.T.T./P. un “valore distinguibile laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti”.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono la “salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato; trasformazione dell’assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica”.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo “C” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema “assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale” prescrivendo altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree”;

- con riferimento al sistema “copertura botanico-vegetazionale e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, prescrivendo altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la

conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: le aree d’intervento ricadono, nella “zona litoranea” (identificata nell’art. 3.07.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) formata da una fascia di profondità costante di 100 metri dal perimetro interno del demanio marittimo. Si ricorda, infine, che per le “aree litoranee” (comprendenti le zone adlitoranee e delle zone litoranee) valgono i regimi di tutela di cui all’art. 3.07.3 e le prescrizioni di base di cui all’art. 3.07.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.;

- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa: le aree d’intervento non risultano interessate da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesaggistico né gli interventi interferiscono, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato da vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 e da Decreti Galasso, nonché da vincolo idrogeologico.

Valutazione della compatibilità paesaggistica

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell’intervento in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta preliminarmente che parte delle opere, con riferimento al collettore di fognatura pluviale e annessi interventi, da realizzare lungo la via della Conchiglia, ricadono all’interno dei cosiddetti “territori costruiti” essendo le aree d’intervento tipizzate dal vigente strumento urbanistico come “zone B22 - residenziali di ristrutturazione negli insediamenti costieri e rurali”, nei quali (art. 1.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) non trovano applicazione le norme contenute nel Piano regionale di cui al Titolo II e Titolo III.

Si rappresenta ulteriormente che le zone di intervento localizzate al di fuori dei territori costruiti come sopra rilevato, ricadono in parte in un A.T.E. “B” e in parte in un A.T.E. “C”. In particolare, dagli atti trasmessi, si rileva che nella parte interessata dall’Ambito di valore rilevante “B”, le opere previste riguardano la predisposizione di adeguati camminamenti mediante passerelle come descritte in narrativa, localizzate a ridosso delle edificazioni (e/o muri di recinzioni) già esistenti oltre che in alcuni punti di accesso diretto alla spiaggia in attraversamento delle dune.

Nelle aree ricadenti in Ambito “C”, oltre ai camminamenti e agli attraversamenti dunali, le opere riguardano anche la predisposizione di un canale drenante e della parte terminale di un canale di scarico delle acque meteoriche proveniente dall’abitato. Inoltre, gli interventi previsti, ad esclusione di quelli ricadenti nei territori costruiti, (in riferimento ai sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, “copertura botanico-vegetazionale, colturale”, “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”) sono direttamente interessati dalla “zona litoranea” (identificata nell’art. 3.07.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), che, con riferimento al sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico, rappresenta

una specifica peculiarità paesaggistica da tutelare e salvaguardare, ovvero un elemento paesaggistico strutturante, e, in particolare, l'intervento proposto, per quanto rappresentato dal Comune di Lecce negli atti trasmessi, non configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Conseguentemente, in base a quanto sopra delineato, per quanto attiene alle opere localizzate in A.T.E. "B" e contestualmente in "zona litoranea", si ritiene che gli interventi in progetto, non invasivi, comportino sostanzialmente un diverso utilizzo del territorio che, non interferendo con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento, rappresentano di fatto l'inserimento di strutture movibili e precarie localizzate in modo da non compromettere e alterare il litorale, e finalizzate alla regolazione dell'accesso alle spiagge, garantendo, per quanto desumibile dagli atti, la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero prevedendone l'implementazione. Premesso quanto sopra, si ritiene che gli interventi relativi a tali aree, siano conformi agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispettino le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso "B" in cui le opere ricadono.

Per quanto attiene al complesso di interventi ricadenti in un A.T.E. classificato "C" e, contestualmente in "zona litoranea", fermo restando quanto sopra rappresentato per le opere movibili e precarie, si ritiene che gli interventi relativi al convogliamento delle acque meteoriche, comportino lievi modificazioni dell'assetto geomorfologico finalizzate alla regimazione idraulica delle acque pluviali e al loro corretto smaltimento, con effetti positivi ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico e al mantenimento delle connotazioni botanico-vegetazionali, non comportando, peraltro, una sostanziale modifica della morfologia dei luoghi. Si ritiene, quindi, che gli interventi relativi a tali aree, siano conformi agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispettino le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso "C" in cui le opere ricadono.

Premesso quanto sopra, in relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente agli interventi di cui sopra ricadenti in un A.T.E. classificato "B" e in una A.T.E. classificato "C" proposti in variante urbanistica ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge Regionale n. 13/01, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene, pertanto, di poter esprimere parere favorevole ferma restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 146 del DLgs n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Al fine di garantire un migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento, è necessario che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione:

- 1) Il canale drenante sia coperto con passerelle in legno per tutta la sua lunghezza, fatti salvi eventuali impedimenti di carattere tecnico da verificare in sede di autorizzazione paesaggistica;
- 2) i movimenti di materia per la creazione delle opere di convogliamento delle acque meteoriche siano ridotti al minimo necessario;
- 3) l'andamento orografico delle aree interessate dagli interventi sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- 4) non sia consentita l'eliminazione delle essenze vegetali presenti, assicurando la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali presenti;
- 5) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "B" e in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., fermo restando che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in

progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non si poteva procedere alla approvazione della presente variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01 e dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e, pertanto, il Comune di Lecce dovrà provvedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale e della competente Soprintendenza, e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Lecce del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni, nei termini innanzi precisati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di Lecce (LE), relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio con le prescrizioni riportate in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del P.C. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto

disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI TRASMETTERE al Comune di Lecce (LE) copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio Assetto del Territorio;

DI TRASMETTERE alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici copia autentica del presente provvedimento a cura del Servizio Assetto del Territorio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Avv.Loredana Capone
